

CITTÀ DI VERCELLI

SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO

Servizio Ambiente e Qualità Urbana

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO

IN FOGNATURA PUBBLICA DELLE ACQUE REFLUE

Ottobre 2001

INDICE

SEZIONE I

- Norme generali -

Art. 1 – Fonti normative ed ambito di applicazione	pag.	6
Art. 2 – Oggetto del regolamento	pag.	6
Art. 3 – Definizioni	pag.	7
Art. 4 – Classificazione e regolamento degli scarichi	pag.	8
Art. 5 – Competenze	pag.	9
Art. 6 – Scarico di acque bianche e assimilate	pag.	10
Art. 7 – Rilevazione dei consumi idrici	pag.	10
Art. 8 – Norme di tutela delle fonti di approvvigionamento idrico	pag.	10

SEZIONE II

Titolo I

- Procedure e regolamentazioni degli scarichi in fognatura -

Art. 9 – Obbligo di allacciamento	pag.	12
Art. 10 – Autorizzazione allo scarico	pag.	13

Art. 11 – Attivazione allo scarico	pag.	13
Art. 12 – Proprietà delle opere di fognatura	pag.	13
Art. 13 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese	pag.	13
Art. 14 – Passaggio attraverso proprietà privata	pag.	14
Art. 15 – Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale	pag.	14
Art. 16 – Fognature delle strade e delle piazze private	pag.	15
Art. 17 – Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento	pag.	15
Art. 18 – Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili	pag.	16
Art. 19 – Immissioni vietate	pag.	16
Art. 20 – Insedimenti temporanei	pag.	16
Art. 21 – Scarichi di camper e mezzi dotati di servizi igienici	pag.	17

SEZIONE II

Titolo II

- Insedimenti domestici ed assimilabili -

Art. 22 – Autorizzazione all'allacciamento di scarichi domestici e assimilabili	pag.	19
---	------	----

SEZIONE II

Titolo III

- Insediamenti Industriali -

Art. 23 – Condizioni di ammissibilità	pag.	21
Art. 24 – Domanda di allacciamento di insediamenti industriali	pag.	21
Art. 25 – Autorizzazione allo scarico di insediamenti industriali	pag.	22
Art. 26 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento	pag.	23
Art. 27 – Insediamenti produttivi già allacciati	pag.	23
Art. 28 – Limiti di validità dell'autorizzazione allo scarico	pag.	23
Art. 29 – Caratteristiche tecniche delle opere di allacciamento	pag.	
24		
Art. 30 – Impianti di pretrattamento		pag.
24		
Art. 31 – Controlli qualitativi e quantitativi degli scarichi	pag.	25

SEZIONE III

- Conferimento di reflui al depuratore comunale tramite autobotte -

Art. 32 – Condizione di ammissibilità dei rifiuti liquidi		
pag.	28	

SEZIONE IV

- Aspetti tributari -

Art. 33 – Tariffa per il servizio fognatura e depurazione da insediamenti		
---	--	--

domestici e industriali

pag.

Art. 34 – Corresponsione delle tariffe	pag.	30
Art. 35 – Determinazione delle tariffe	pag.	30
Art. 36 – Applicazione delle tariffe per scarichi da insediamenti domestici	pag.	30
Art. 37 – Applicazione delle tariffe per scarichi da insediamenti industriali	pag.	31
Art. 38 – Convenzione per scarico di reflui con limiti in deroga	pag.	31

Art. 39 – La riscossione

pag. 31

Art. 40 – Contenzioso

pag.

31

SEZIONE V

- Disposizioni varie -

Art. 41 – Entrata in vigore del Regolamento

pag.

33

Art. 42 – Abrogazione di precedenti disposizioni

pag. 33

Art. 43 – Norme transitorie

pag. 33

Art. 44 – Sanzioni amministrative

pag.

33

Art. 45 – Pubblicità

pag.

33

ALLEGATI

SEZIONE I

- Norme generali -

Art. 1 – Fonti normative ed ambito di applicazione

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Classificazione degli scarichi

Art. 5 – Competenze

Art. 6 – Scarico di acque bianche e assimilate

Art. 7 – Rilevazione dei consumi idrici

Art. 8 – Norme di tutela delle fonti di approvvigionamento idrico

Art. 1 – Fonti normative ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento è redatto in esecuzione del D. L.gs n. 152 dell'11/5/1999 e successive modificazioni che nel caso specifico prevede il mantenimento di alcune disposizioni contenute nella L.R. n. 13/90 sino ad emanazione di nuove normative a carattere regionale.

Si precisa che come limiti di riferimento per gli scarichi in fognatura è applicata la Tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni.

L'ambito dell'applicazione delle seguenti norme, finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'inquinamento delle acque, è riferito agli scarichi diretti nelle pubblica fognatura e alle caratteristiche qualitative dei medesimi, nonché ai casi di deroga ammissibili.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo con recapito in fognatura comunale nell'ambito del territorio di competenza del Comune di Vercelli, nonché il conferimento al depuratore comunale di rifiuti liquidi tramite autobotti. Sono esclusi dal presente Regolamento gli scarichi di acque addotte direttamente in corpi idrici superficiali.
- 2) Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte del Comune e/o dell'Ente Gestore delle fognature (di seguito definito E.G.).
- 3) In particolare ha lo scopo di stabilire:
 - a) i limiti di accettabilità in fognatura degli elementi inquinanti, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione (limiti di scarico in deroga);
 - b) le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
 - c) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
 - d) le norme tecniche di allacciamento;
 - e) i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento e delle tariffe;
 - f) le sanzioni amministrative.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- 1) **acque bianche**: le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee;
- 2) **acque assimilabili alle bianche**: le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della Tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e s.m.i riferiti agli scarichi in acque superficiali;

- 3) **acque nere:** le acque usate per le varie attività dell'uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, servizi igienici, cucine, lavanderie, ecc.) e da insediamenti produttivi, quando non conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della Tab. 3 dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e s.m.i. riferiti agli scarichi in acque superficiali;
- 4) **fognatura:** il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- 5) **fognatura pubblica:** la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, e una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;
- 6) **fognatura separata:** la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, e una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;
- 7) **fognatura mista:** la fognatura costituita da una sola rete per le acque bianche e nere;
- 8) **utente della fognatura:** il titolare di uno o più allacciamenti di acque reflue domestiche e/o industriali alla pubblica fognatura;
- 9) **impianto di depurazione:** ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, a una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato tramite fognatura;
- 10) **impianto di pretrattamento:** ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico dei limiti qualitativi e quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- 11) **scarichi di acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano ed attività domestiche; sono da considerarsi assimilabili agli scarichi di acque domestiche quelle che presentano le caratteristiche di cui all'art. 28, comma 2, del D. Lgs n. 152/99 e s.m.i.;
- 12) **scarichi di acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- 13) **scarico in corpo idrico superficiale:** recapito di reflui mediante apposito condotto nel corpo idrico superficiale;

- 14) **titolare dello scarico**: è il soggetto autorizzato dalle autorità competenti allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura;
- 15) **fabbricati esistenti**: quelli per cui sia stata rilasciata la concessione edilizia antecedente la data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- 16) **fabbricati nuovi**: quelli per cui sia stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia per nuova edificazione, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- 17) **pozzetto d'ispezione terminale**: manufatto predisposto per il controllo qualitativo e quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla tubazione di scarico dell'insediamento ed a valle del quale non vi siano altri allacciamenti;
- 18) **pozzetto d'ispezione di processo**: manufatto predisposto per il controllo qualitativo e quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a valle dell'unità operativa o reparto che s'intende controllare;
- 19) **pozzetto di raccordo**: ogni pozzetto situato alle confluenze e diramazioni delle condotte fognarie, utile per l'ordinaria manutenzione delle stesse;
- 20) **pozzetto stradale d'ispezione**: manufatto posto sul collettore stradale per permettere gli interventi di manutenzione delle fogne, nonché punto di immissione in questi di eventuali allacciamenti.

Art. 4 – Classificazione e regolamentazione degli scarichi

Ai fini del presente Regolamento, gli scarichi in pubblica fognatura sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) reflui provenienti da attività domestiche;
 - b) reflui provenienti da attività industriali;
 - c) reflui provenienti da attività industriali con limiti di scarico in deroga.
- a) Reflui provenienti da attività domestiche

Questi sono classificati in base alla definizione 11) di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

b) Reflui provenienti da attività industriali

La tipologia è specificata con la definizione 12) di cui all'Art. 3 del presente Regolamento. Detti scarichi sono assoggettati al rispetto dei limiti imposti dall'Ente Gestore e devono comunque rispettare la Tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni.

c) Reflui provenienti da attività industriali con limiti di scarico in deroga

Appartengono a questa categoria gli scarichi provenienti da attività industriali o produttive alle quali vengono concessi limiti in deroga a quelli previsti per gli scarichi in pubblica fognatura, ovvero con limiti in deroga alla Tab. 3 (riferita agli scarichi in fognatura) e nel rispetto della Tab. 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni.

Gli scarichi di nuovi insediamenti di cui al presente articolo, sono autorizzati con atto esplicito del Comune (previo rilascio di nulla osta da parte dell'E.G.) con atto rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione di idonea istanza.

L'istanza di autorizzazione dovrà essere presentata dal titolare dello scarico entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento in conformità al modello "B" allegato al presente Regolamento.

Per gli insediamenti esistenti con deroga ai limiti di cui al presente articolo, l'E.G. si riserva di definire, con apposite convenzioni, specifiche condizioni tecnico-economiche e/o limiti massimi del volume di scarico in relazione alle caratteristiche del servizio reso.

Art. 5 – Competenze

- 1) La proprietà del pubblico sistema fognario è del Comune di Vercelli.
- 2) La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie, compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza dell'E.G. del servizio.

Art. 6 – Scarico di acque bianche e assimilate

- 1) Le acque bianche e assimilate devono essere smaltite, quando ne esista la possibilità, in recapito diverso dalla pubblica fognatura e comunque con rete separata dalle acque nere.

2) Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli insediamenti civili e produttivi esistenti secondo le modalità ed i tempi stabiliti dall'E.G.

Art. 7 – Rilevazione dei consumi idrici

Tutti gli insediamenti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico e che originano uno scarico in fognatura, devono specificarlo nelle domande di autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico in fognatura (vedi modelli "A" e "B" allegati al presente Regolamento).

Il rilevamento dei consumi avverrà mediante misuratori di portata approvati e sigillati dall'E.G., il quale può sempre accedere all'insediamento per le opportune verifiche.

I misuratori dovranno essere installati a cura e spese dell'utente che sarà responsabile del regolare funzionamento.

Art. 8 – Norme di tutela delle fonti di approvvigionamento idrico

Le norme di tutela delle fonti di approvvigionamento idrico sono disciplinate dal D.P.R. n. 236/88 e dalla L.R. n. 22/96.

SEZIONE II

Titolo I

- Procedure e regolamentazione degli scarichi in fognatura -

Art. 9 – Obbligo di allacciamento

Art. 10 – Autorizzazione allo scarico

Art. 11 – Attivazione allo scarico

Art. 12 – Proprietà delle opere fognarie

Art. 13 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

Art. 14 – Passaggio attraverso proprietà privata

Art. 15 – Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale

Art. 16 – Fognature delle strade e delle piazze private

Art. 17 – Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

Art. 18 – Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

Art. 19 – Immissioni vietate

Art. 20 – Insedimenti temporanei

Art. 21 – Scarichi di camper e mezzi dotati di servizi igienici

Art. 9 – Obbligo di allacciamento

- 1) Gli insediamenti civili, che originano scarichi domestici e che ricadono nel territorio servito dalla pubblica fognatura, immettono le proprie acque di rifiuto nella fognatura secondo le disposizioni del presente Regolamento ed in base alle norme tecniche prescritte dall'E.G.
- 2) Le utenze di cui al comma precedente, il cui scarico terminale sia posto a distanza di canalizzazione orizzontale inferiore od uguale a 100 m. dalla pubblica fognatura, hanno l'obbligo di immettere in essa i propri reflui con l'esclusione degli scarichi vietati di cui all'art. 19. Detta distanza viene calcolata dal tubo di efflusso alla fognatura.

Resta inteso che la distanza viene calcolata partendo dai limiti di proprietà più vicini rispetto alla pubblica fognatura, a prescindere dalle predisposizioni dello scarico interne del fabbricato.
- 3) Nei limiti previsti dal primo comma, il Comune può obbligare all'immissione in fognatura anche le utenze civili esistenti che scaricano liquami in luogo diverso dalla pubblica fognatura.
- 4) Eventuali deroghe saranno concesse solamente in presenza di comprovate e gravi difficoltà di carattere tecnico ad impedimento di un normale convogliamento dei reflui in fognatura e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni.

- 5) Gli insediamenti industriali, che ricadono nel territorio servito dalla pubblica fognatura e che non provvedono autonomamente ad effettuare lo scarico dei reflui in acque superficiali, si allacciano alla pubblica fognatura previa verifica, da parte del Comune e dell'E.G., della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.
- 6) I fabbricati che a seguito di ampliamento o variante della rete fognaria, venissero a ricadere nelle condizioni di cui al precedente comma 2), dovranno essere allacciati alla rete fognaria comunale.
- 7) Nel caso di eventuali convenzioni tra soggetti attuatori di aree di nuovo impianto ed il Comune, i soggetti dovranno presentare all'E.G. il progetto generale delle fognature relativo al comparto di nuovo impianto. L'E.G. provvederà a rilasciare il proprio "parere tecnico" al Comune entro 30 gg. dalla presentazione del progetto.

Art. 10 – Autorizzazione allo scarico

- 1) Gli scarichi domestici sono sempre ammessi, previo ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento, mentre gli scarichi degli insediamenti industriali devono essere autorizzati dal Comune nelle modalità riportate nel presente Regolamento.
- 2) Qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni previste dal D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni.
- 3) Il Comune comunica all'interessato una diffida all'utilizzo dello scarico, fissando un termine per l'adempimento, trascorso il quale provvede alla chiusura materiale dello scarico.
- 4) La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale viene mantenuta la sospensione dello scarico e dei relativi manufatti; ogni onere e spesa per gli interventi di cui al comma 3), resta a carico dell'inadempiente.

Art. 11 – Attivazione dello scarico

Ogni scarico si intende attivato dal giorno seguente alla data di emissione dell'autorizzazione allo scarico, anche agli effetti della decorrenza del pagamento dei canoni.

L'attivazione dello scarico degli insediamenti industriali è condizionato alle prescrizioni tecniche riportate sull'autorizzazione allo scarico.

Art. 12 – Proprietà delle opere di fognatura

Sono di proprietà pubblica, anche se costruiti da privati, tutti a manufatti ubicati sul suolo pubblico costituenti le opere di fognatura e allacciamento; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento è eseguita dall'E.G. nei limiti previsti dall'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 13 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

- 1) L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratti in suolo pubblico e quello in proprietà privata, viene eseguito dall'E.G. in base alle “**Norme tecniche per gli allacciamenti alla fognatura comunale**” stabilite dallo stesso E.G.
- 2) L'esecuzione dei lavori è subordinata al pagamento da parte del titolare dello scarico della somma preventivata per l'allacciamento fognario, il cui ammontare è stabilito ed aggiornato tra il Comune e l'E.G. (in base al Preziario della Regione Piemonte).

Art. 14 – Passaggio attraverso proprietà privata

Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il Comune procede ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.

Art. 15 – Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale

- 1) Quando la acque di scarico non possano confluire in fognatura per caduta naturale (scarichi posti a quota inferiore al piano stradale maggiore di 0,5 m.), devono essere sollevate mediante pompe (D.P.C.M. 4.3.1996 – Supp. Ord. Alla G.U. 14.3.1996, n. 62), la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno (sistemi di non ritorno) anche in caso di sovrappressione del collettore ricevente.
- 2) L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
- 3) L'immissione dei liquami a mezzo di pompaggio deve avvenire nella pubblica fognatura per caduta libera per evitare la messa in pressione della condotta principale (utilizzo di pozzetti di decompressione).

- 4) Nel caso di allacciamenti esistenti, realizzati in maniera difforme alle norme del presente Regolamento e delle norme tecniche dell'E.G., il proprietario dell'utenza allacciata alla pubblica fognatura è tenuto ad eseguire le modifiche del caso salvo che le difformità riscontrate siano dovute a vizi di funzionalità della fognatura in cui l'allacciamento si inserisce. Nel qual caso gli oneri derivanti dalle opere di modifica da eseguire sul suolo pubblico sono a carico del Comune.

L'E.G. eseguirà le modifiche dietro accettazione di relativo preventivo di spesa da parte dell'utente o da parte del Comune per le opere da eseguire su suolo pubblico; rimangono a cura dell'utente le spese per le modifiche da apportare agli impianti fognari presenti all'interno delle proprietà private.

Art. 16 – Fognature delle strade e delle piazze private

- 1) Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.
- 2) I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alla canalizzazione di dette strade e piazze private sino alla fognatura pubblica, rispettando le relative disposizioni del presente Regolamento.
- 3) Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere ai fini della prescritta autorizzazione anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare; per le acque bianche il lottizzatore dovrà ottenere l'autorizzazione allo scarico da parte dell'Ente preposto alla tutela del corpo dell'acqua ricettore.

Art. 17 – Manutenzione pulizia e riparazione dei manufatti d'allacciamento

- 1) I manufatti d'allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione ordinaria da parte dell'utente; le eventuali riparazioni o adeguamenti degli allacciamenti, non realizzati dall'E.G. (allacciamenti preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento), verranno eseguiti da quest'ultimo, previo accettazione e pagamento da parte dell'utente degli oneri preventivati dallo stesso E.G.. Per gli adeguamenti degli allacciamenti in suolo pubblico causati da preesistenti vizi di funzionamento del condotto fognario a cui l'allacciamento stesso è connesso si applica quanto stabilito dall'art.15 punto 4). La pulizia delle opere d'allacciamento è considerata manutenzione ordinaria; nei casi d'emergenza, su esplicita richiesta, la pulizia potrà essere eseguita dall'E.G. con oneri a carico dell'utente (pagamento degli oneri a consuntivo).

- 2) Gli utenti segnalano all'E.G. le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento dei manufatti di cui al punto 1).
- 3) La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, rimangono a carico degli utenti che debbono provvedervi a propria cura e spesa.
- 4) Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme delle norme del presente Regolamento dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo pubblico e privato.
- 5) E' facoltà del Comune emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi maggiorati del 10%.

Qualora il privato costruisca su suolo pubblico una condotta per suo uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati con apposita convenzione con l'E.G.

- 6) Le relative spese di gestione rimangono in ogni caso a carico del privato.

Art. 18 – Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

- 1) Quando l'utenza (nuova costruzione o ristrutturazione) viene allacciata alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione.
- 2) I titolari degli scarichi esistenti già dotati dei sistemi di trattamento di cui sopra, che sono allacciati alla fognatura recapitante all'impianto di depurazione finale, devono by-passare e mettere fuori uso i manufatti previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato.
- 3) La modifica dell'allaccio, che non comporti interventi in suolo pubblico, deve essere comunque comunicata preventivamente all'E.G.
- 4) L'E.G., in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha la facoltà di concedere deroga al divieto di cui al comma 1).

Art. 19 – Immissioni vietate

E' vietato immettere nella fognatura pubblica sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come rifiuti solidi, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possono danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura. Restano comunque valide le limitazioni allo scarico disciplinate dal D.Lgs n. 152/99 e successive modificazioni.

Art. 20 – Insedimenti temporanei

- 1) Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per le nuove edificazioni o allestimenti per lo svolgimento temporaneo di manifestazioni, fiere, ecc., devono essere autorizzati e muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che nel primo caso può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.
- 2) Deve essere inoltre presentata domanda di allacciamento provvisorio alla pubblica fognatura, nel caso vengano installati impianti di smaltimento di acque bianche a mezzo pompaggio (wel-point o cantieri similari).

Art. 21 – Scarichi di camper e mezzi dotati di servizi igienici

- 1) Gli scarichi oggetto del presente articolo possono essere recapitati dai produttori presso il punto di scarico pubblico appositamente realizzato all'ingresso dell'impianto di depurazione terminale sito in Vercelli Corso Casale n. 39.
- 2) Nel punto di scarico pubblico di cui sopra è ammesso esclusivamente il conferimento dei reflui provenienti da camper e da automezzi dotati di servizi igienici.

Per i trasgressori verrà applicato il regime sanzionatorio riferito agli scarichi effettuati senza autorizzazione e/o l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs n. 22/97.

SEZIONE II

Titolo II

- Insediamenti domestici ed assimilabili -

Art. 22 – Autorizzazione all’allacciamento di scarichi domestici e assimilabili

Art. 22 – Autorizzazione all’allacciamento di scarichi domestici e assimilabili

- 1) Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti ad uso domestico sono sempre ammessi purchè osservino le norme del presente Regolamento.
- 2) La domanda di allacciamento alla pubblica fognatura dei nuovi insediamenti o di quelli in ristrutturazione, dovrà essere presentata dal proprietario dello stabile mediante apposito modello “A” (allegato al presente Regolamento).

La domanda deve essere presentata direttamente presso gli uffici dell’E.G. , il quale provvederà a trasmetterla

per competenza al Comune.

- 3) Nel caso in cui l’E.G. rilevi allacciamenti fognari esistenti aventi carenze tali da non permettere il regolare deflusso dei reflui in fognatura, provvede ad eseguire quanto necessario per regolarizzare l’allacciamento, previo pagamento dell’importo stabilito in fase di preventivazione.
- 4) Gli impianti di fognatura all’interno delle proprietà devono essere eseguiti secondo le vigenti normative di legge in materia e nel rispetto delle “Norme tecniche per gli allacciamenti alla fognatura comunale” indicate dall’E.G.

SEZIONE II

Titolo III

- Insediamenti industriali -

Art. 23 – Condizioni di ammissibilità

Art. 24 – Domanda di allacciamento di insediamenti industriali

Art. 25 – Autorizzazione allo scarico di insediamenti industriali

Art. 26 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento

Art. 27 – Insediamenti produttivi già allacciati

Art. 28 – Limiti di validità dell'autorizzazione allo scarico

Art. 29 – Caratteristiche tecniche delle opere di allacciamento

Art. 30 – Impianti di pretrattamento

Art. 31 – Controlli qualitativi e quantitativi degli scarichi

Art. 23 – Condizioni di ammissibilità

- 1) Le acque di scarico provenienti dai processi industriali e produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.
- 2) Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge o prescritti in autorizzazione in base a quanto previsto dal D.Lgs n. 152/99 e s.m.i., nel rispetto del presente Regolamento.
- 3) I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di qualsiasi natura prelevate allo scopo o bianche ed assimilate.
- 4) Eventuali deroghe ai limiti di accettabilità del presente Regolamento potranno essere concesse previa autorizzazione dell'E.G. per determinati scarichi produttivi, sulla scorta di adeguata motivazione; la deroga comunque potrà essere concessa solo in quanto il superamento dei limiti previsti riguardi elementi biodegradabili o comunque utili al processo depurativo e solo in relazione a singoli parametri con precisa definizione qualitativa e quantitativa dell'entità del superamento e con eventuale determinazione di limiti temporali e/o modalità di scarico.

I costi relativi alla presenza di parametri in deroga saranno determinati con apposita convenzione tra il titolare

dello scarico e l'E.G.

- 5) Le acque degli insediamenti industriali provenienti esclusivamente dai servizi igienici, mense, abitazioni e comunque da scarichi di tipo domestico, purchè convogliate con collettori distinti da quelli dell'attività industriale, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui al titolo II.

Art. 24 – Domanda di allacciamento di insediamenti industriali

- 1) Analogamente agli insediamenti civili, le domande devono essere presentate dai proprietari degli immobili in conformità al modello "A" allegato al presente Regolamento.
- 2) L'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento non implica l'ottenimento allo scarico, che deve essere rilasciata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 25 – Autorizzazione allo scarico di insediamenti industriali

- 1) Per gli insediamenti **industriali** l'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune con il parere favorevole dell'E.G.
- 2) Tutti gli scarichi di acque reflue tecnologiche (ivi comprese le acque di dilavamento dei piazzali nei casi consentiti) aventi come recapito la pubblica fognatura, sono ammessi nel rispetto dei limiti previsti nell'allegato 5 del D.Lgs n. 152/99 e s.m.i. e devono essere esplicitamente autorizzati ai sensi della legge stessa per quanto attiene la composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi stessi.
- 3) La validità della citata autorizzazione è condizionata dal rispetto del presente Regolamento e delle prescrizioni tecniche indicate in fase di rilascio del documento autorizzativo.
- 4) Per i nuovi insediamenti, verranno indicati i termini temporali entro i quali gli scarichi dovranno rientrare entro i limiti stabiliti dall'E.G., questo per consentire il corretto avviamento degli impianti di trattamento dell'attività industriale.
- 5) L'autorizzazione ha la durata di quattro anni dalla data del rilascio della stessa; un anno prima della scadenza deve essere richiesto a cura dell'utente il rinnovo, presentando la relativa documentazione in conformità al modello "B" allegato al presente Regolamento.
- 6) Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare le variazioni che possono modificare l'autorizzazione entro 30 giorni dall'evento (modificazione dello stesso, variazioni nella titolarità dell'insediamento, ecc.)
- 7) Qualora fossero rilevate inadempienze imputabili al titolare dello scarico, l'E.G. per conto del Comune provvederà a disattivare l'allacciamento in questione sino alla regolarizzazione del medesimo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
- 8) L'attivazione o riattivazione dello scarico è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.
- 9) Nel caso in cui nell'area dell'attività produttiva vi sia uno o più locali adibiti ad abitazione, lo scarico di origine domestica di detti locali dovrà essere separato dall'attività produttiva e dovrà essere allacciato alla pubblica fognatura secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 26 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento

I titolari degli scarichi derivanti da insediamenti **industriali** devono presentare la domanda di allacciamento completa degli elaborati tecnici citati nel modello di domanda "A" (allegato al presente Regolamento); l'E.G. potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 27 – Insediamenti produttivi già allacciati

- 1) Tutti gli scarichi industriali allacciati alla rete fognaria, esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere denunciati a mezzo dell'apposito modello "B" (allegato al presente Regolamento) a cura del titolare con le modalità meglio precisate all'art. 26.

Detta denuncia dovrà essere presentata entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Tale disposizione non è valida per gli scarichi industriali la cui autorizzazione è stata rilasciata nei 12 mesi precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, fatta salva la comunicazione all'E.G. degli estremi dell'autorizzazione in possesso.

- 2) Il Comune tramite l'E.G. provvederà a verificare, in base alla documentazione tecnica fornita dal titolare dello scarico (come da modello "B" allegato al presente Regolamento), il rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento.
- 3) In assenza di tali condizioni, per regolarizzare lo scarico esistente e ottenere la regolare autorizzazione allo scarico (ed allacciamento in pubblica fognatura nel caso questo non vi fosse), il denunciante dovrà adeguarsi nei tempi indicati dal Comune.
- 4) Le competenze degli eventuali lavori e relativi oneri sono determinati in base alle prescrizioni tecniche stabilite dall'E.G., il quale esegue di regola i lavori di fognatura su suolo pubblico; gli oneri derivanti dai lavori sono a carico dell'utente.

Art. 28 – Limiti di validità dell'autorizzazione allo scarico

- 1) L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente qualora vengano accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ed in particolare nei seguenti casi:

- ripetuto superamento dei limiti di scarico in fognatura;
 - mancata osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
 - modifiche dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
- 2) La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'impresa e il suo legale rappresentante assume gli obblighi e i diritti conseguenti.
 - 3) La titolarità dell'autorizzazione decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche qualitative e quantitative dello scarico.
 - 4) In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma dei commi precedenti, l'impresa subentrante che intenda ripristinare lo scarico deve presentare nuova domanda.
 - 5) Qualora si ravvisino situazioni di pericolo o danno, con la revoca dell'autorizzazione potrà essere disposta ed attuata anche la chiusura allo scarico.

Art. 29 – Caratteristiche tecniche delle opere di allacciamento

- 1) Tutti gli scarichi allacciati alla pubblica fognatura devono essere dotati di tubazioni esclusivamente destinate allo scopo e di idonei pozzetti per ispezioni e/o prelievi delle acque di scarico, secondo le norme tecniche definite dall'E.G. e comunque nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
- 2) Tutti gli allacciamenti sono eseguiti direttamente dall'E.G. su incarico del richiedente.
- 3) I lavori di allaccio alla pubblica fognatura vengono eseguiti previo versamento anticipato da parte del richiedente degli oneri preventivati dall'E.G.

Art. 30 – Impianti di pretrattamento

- 1) Le condizioni di accettabilità degli scarichi provenienti da insediamenti industriali sono raggiunte anche mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione.

- 2) Di questi, resta esclusiva responsabile l'impresa che ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni e qualsiasi rifiuto prodotto, nel rispetto delle normative vigenti.
- 3) Detti impianti devono risultare conformi alle documentazioni tecniche allegate alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica, l'impresa è tenuta a fornire preventivamente le relative documentazioni integranti all'E.G.
- 4) Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'impresa deve darne immediata comunicazione all'E.G., il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio.
- 5) L'E.G. ha la facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di eseguire gli opportuni controlli e verifiche.

Art. 31 – Controlli qualitativi e quantitativi degli scarichi

- 1) Il Comune ha la facoltà di prescrivere, anche su richiesta dell'utente, l'installazione di uno strumento di misura e registrazione delle portate, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza a cura e spese dell'utente; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.
- 2) L'utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'E.G. il mancato o anomalo funzionamento dello strumento di misura.
- 3) In caso di mancata segnalazione, accertata dall'E.G., all'utente verrà addebitata una quantità di liquame scaricato pari alla totalità dell'approvvigionamento idrico a decorrere dall'ultima lettura effettuata o in alternativa verrà applicata una sanzione amministrativa valutata in base alle portate scaricate dall'attività nei periodo precedenti.
- 4) L'E.G. provvede alla effettuazione dei controlli e alle verifiche atte ad accertare la qualità-quantità degli scarichi, la conformità alle caratteristiche e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, accedendo a sua discrezione ai punti di campionamento finali posti sugli scarichi degli insediamenti (interni e/o esterni).
- 5) Il Comune ha inoltre la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spesa a carico dell'utente.

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature di cui sopra sono definite dall'E.G.

- 6) L'E.G. in base al precedente comma 4) esegue il controllo dello scarico dell'insediamento a sua discrezione, prelevando un "campione istantaneo" o un "campione medio composito" tale da poter verificare la qualità dei reflui immessi in fognatura; tali campionamenti potranno essere effettuati manualmente o tramite campionatore automatico.

All'atto del prelievo verrà rilasciata una aliquota del campione al rappresentante dell'azienda; sul verbale di campionamento verrà riportata l'ora e il giorno di inizio dell'analisi in modo da consentire al titolare dello scarico di presenziare all'apertura del campione ed agli accertamenti successivi.

Nel caso di scarichi eccedenti i limiti imposti in fase di autorizzazione allo scarico, verrà applicato il regime sanzionatorio nei termini previsti dall'art. 44 del presente Regolamento.

SEZIONE III

- Conferimento di rifiuti liquidi al depuratore comunale tramite autobotte -

Art. 32 – Condizione di ammissibilità dei rifiuti liquidi

Art. 32 – Condizione di ammissibilità dei rifiuti liquidi

Possono essere conferiti tramite autobotte, per il trattamento presso l'impianto di depurazione, fanghi di origine mista derivanti da operazioni di spurgo di fosse settiche di origine "domestica", condotti, pozzetti e caditoie stradali delle pubbliche reti fognarie.

Oltre ai rifiuti liquidi di cui al precedente comma, possono essere conferiti altri rifiuti liquidi in accordo con l'E.G., purchè vi sia l'autorizzazione preventiva da parte della Provincia. Ad eccezione dei rifiuti liquidi di origine domestica, tutti gli altri sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs n. 22/97 (decreto Ronchi).

Le autorizzazioni e le modalità per il conferimento dei rifiuti liquidi sono disciplinate dall'E.G. mediante le apposite "Norme tecniche per il conferimento dei rifiuti liquidi tramite autobotte all'impianto di depurazione di Vercelli".

SEZIONE IV

- Aspetti tributari -

Art. 33 – Tariffa per il servizio fognatura e depurazione di insediamenti domestici

e industriali

Art. 34 – Corresponsione delle tariffe

Art. 35 – Determinazione delle tariffe

Art. 36 – Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti domestici

Art. 37 – Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti industriali

Art. 38 – Convenzione per scarico di reflui con limite in deroga

Art. 39 – La riscossione

Art. 40 – Contenzioso

Art. 33 – Tariffa per il servizio fognatura e depurazione di insediamenti domestici e industriali

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque provenienti da fabbricati privati e pubblici a qualunque uso abitativo, ivi compresi insediamenti produttivi, è dovuta a norma del D.Lgs. n. 152/99 e successive modificazioni apposita tariffa.

Art. 34 – Corresponsione delle tariffe

- 1) Sono tenuti al pagamento della tariffa tutti gli utenti allacciati alla pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata.
- 2) Sono parimenti tenuti al pagamento della tariffa anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferissero le acque usate del proprio insediamento alla pubblica fognatura.

Art. 35 – Determinazione delle tariffe

Fino all'adozione di nuove specifiche normative in applicazione del D.Lgs. n.152/99 e s.m.i., le tariffe saranno così determinate:

- 1) La tariffa è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e a quello di depurazione:
- 2) La determinazione delle tariffe avviene da parte dell'E.G. in base alle disposizioni di legge.
- 3) Per il servizio di depurazione, la tariffa è applicata a tutti gli utenti allacciati alla fognatura, anche se questa non è ancora collegata all'impianto di depurazione terminale.

Art. 36 – Applicazione delle tariffe per scarichi domestici

- 1) Le tariffe di cui all'art. 35 si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinata in funzione dell'acqua prelevata dal pubblico acquedotto.
- 2) Per le acque attinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, che originano scarichi in fognatura, viene presentata all'E.G. da parte dell'utente (entro i termini stabiliti dall'E.G.) una denuncia del volume d'acqua prelevato l'anno precedente a quello in corso (prestampato fornito dall'E.G.)

L'utente dovrà comunque rispettare le stesse disposizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 37 – Applicazione delle tariffe per scarichi di insediamenti industriali

- 1) Gli utenti di scarichi di insediamenti industriali sono tenuti alla presentazione della denuncia sulla qualità e quantità delle acque scaricate nei termini stabiliti dall'E.G.
- 2) La denuncia viene presentata dall'utente entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello oggetto della denuncia mediante compilazione del prestampato fornito dall'E.G.

L'utente dovrà comunque rispettare le disposizioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 38 – Convenzione per scarico di reflui con limiti in deroga

- 1) L'E.G. compatibilmente alla funzionalità delle fognature e dell'impianto di depurazione terminale, potrà concedere, agli insediamenti industriali richiedente, una deroga ai limiti di scarico imposti dalle vigenti leggi. La regolamentazione di tale accordo, sarà stabilita mediante apposita convenzione.
- 2) Le tariffe verranno adeguate, sulla base dei maggiori costi che l'E.G. dovrà sostenere per la depurazione, in funzione dei limiti allo scarico concordati.
- 3) Nel caso venga ravvisato il superamento dei limiti concordati, l'E.G. applicherà il regime sanzionatorio con addebito di penalità.

Art. 39 – La riscossione

La riscossione delle tariffe viene regolamentata dall'E.G. mediante periodica fatturazione dei consumi di acqua prelevata dall'acquedotto o da altre fonti di approvvigionamento.

La riscossione coattiva avviene avvalendosi delle leggi vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 40 – Contenzioso

Per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 638 e successive modificazioni o comunque le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

SEZIONE V

- Disposizioni varie -

Art. 41 – Entrata in vigore del Regolamento

Art. 42 – Abrogazioni di precedenti disposizioni

Art. 43 – Norme transitorie

Art. 44 – Sanzioni amministrative

Art. 45 – Pubblicità

Art. 41 – Entrata in vigore del Regolamento

- 1) Il regolamento entra in vigore nei termini previsti dall'art. 96 dello Statuto Comunale.
- 2) Il titolari degli insediamenti produttivi esistenti sono tenuti a presentare le denunce di allacciamento entro 6 (sei) mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento tranne per le eccezioni previste all'art. 27.

Art. 42 – Abrogazione di precedenti disposizioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo.

Art. 43 – Norme transitorie

- 1) Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune in accordo con l'E.G., su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie.
- 2) Le norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati.

Art. 44 – Sanzioni amministrative

- 1) L'inosservanza delle prescrizioni del Regolamento è punita secondo le disposizioni del Titolo V del D.Lgs. n. 152/99 e successive modificazioni.
- 2) Per le procedure inerenti l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute, si applicano la norme di cui alla legge n. 689/81.
- 3) In particolare per il superamento dei limiti di scarico in pubblica fognatura, stabiliti dall'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/99 e s.m.i. o in deroga, verranno applicate da parte dell'E.G. delle penalità rapportate ai maggiori oneri sostenuti per la depurazione dei reflui fuori norma, nonché ai danni arrecati agli impianti.

Art. 45 – Pubblicità

- 1) Il Comune in collaborazione con l'E.G. assicura la più ampia divulgazione del presente Regolamento.
- 2) Qualsiasi cittadino può ottenere copia, integrale o per estratto, del presente Regolamento, previo rimborso delle spese di produzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto dell'Amministrazione interessata.

MODELLO “ A “

Allegato A

Pratica n° _____
BOLLO

MARCA DA

del _____

Al Signor Sindaco del Comune di Vercelli

ALLACCIAMENTI FOGNARI DI SCARICHI DOMESTICI O INDUSTRIALI

SEZIONE N° 1

Denuncia o domanda di allacciamento in pubblica fognatura

Il/La sottoscritto/a

.....

nato/a a il

.....

residente a in

n°

in qualità di (1)

.....

della (2)

.....

.....

con sede a in

n°

C.F./P.I.n° pratica concessione edilizia

.....

DENUNCIA L'ALLACCIAMENTO

CHIEDE L'ALLACCIAMENTO

IN PUBBLICA FOGNATURA DI INSEDIAMENTO

DOMESTICO

ASSIMILABILE AL DOMESTICO

INDUSTRIALE

Sito a _____ in _____

n° _____

Censito al N.C.T. al Foglio n° _____

Mappali n° _____

Allego inoltre in triplice copia: a) Estratto di mappa catastale 1:2000; b) Planimetria della proprietà 1:500 con percorso acque

bianche e nere sino al pozzetto d'ispezione; c) Pianta 1:100 del piano terreno del fabbricato indicante: le reti sotterranee, i diametri tubazioni, eventuali impianti di sollevamento; d) Sezione verticale del fabbricato indicante: i percorsi delle tubazioni (scarico e aerazione), percorsi tubazioni sino al pozzetto d'ispezione e quote altimetriche; e) Particolare dell'allacciamento alla fognatura con quote di riferimento; f) Relazione tecnica illustrativa per una completa comprensione del progetto, del funzionamento dell'impianto di scarico ed eventuali impianti di sollevamento e trattamento.

(1) Titolare – Presidente – Responsabile – Amm. Delegato – Altro.

(2) Ditta – Società – Cooperativa – Abitazione – Impresa – Altro.

SEZIONE N° 2

Questionario per l'identificazione dell'allacciamento fognario

Denominazione dell'insediamento

Indirizzo (ubicazione dell'insediamento)

Foglio di mappa n° mappali n°

Attività svolta

Tipologia dei reflui inviati allo scarico

.....

L'acqua utilizzata è prelevata da: acquedotto comunale pozzo privato

Se esistono più pozzi indicarne il numero

Vercelli,

IL RICHIEDENTE

.....

SEZIONE N° 3 (riservata all'Ente Gestore)

Disposizioni date dall'Ente Gestore ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico

- Realizzazione di impianti di pretrattamento liquami

- Predisposizione di valvola di non ritorno

- Predisposizione pozzetto campionamento liquami

- Altro

.....
.....

.....

.....

SEZIONE N° 4

(Riservata al Comune di Vercelli)

Rilascio da parte del Comune di Vercelli dell'autorizzazione all'allacciamento in pubblica fognatura

Il Comune, sentito il parere favorevole dell'Ente Gestore del servizio fognario, rilascia in data

L'autorizzazione all'allacciamento in pubblica fognatura n° all'insediamento indicato nella

SEZIONE N° 1 del presente documento.

Vercelli,

IL SINDACO

.....

MODELLO " B "

Allegato B

Pratica n° _____

MARCA DA

BOLLO

del _____

Al Signor Sindaco del Comune di Vercelli

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

SEZIONE N° 1

Domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

Il/La sottoscritto/a

.....

nato/a a il

.....

residente a in

n°

in qualità di (1)

.....

della (2)

.....

.....

con sede a in

n°

C.F./P.I.n° pratica concessione edilizia

.....

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DELL'INSEDIAMENTO:

Sito a _____ in _____

n° _____

Censito al N.C.T. al Foglio n° _____

Mappali n° _____

Allego alla presente la seguente documentazione in triplice copia:

A. Corografia in scala 1: 500 estesa ad un raggio minimo di 500 m;

B. Progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento in scala non inferiore a 1: 200,
riportante:

- percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo e civili, di cui si chiede l'allacciamento, con eventuali caditoie e griglie di raccolta, eventuali bacini o vasche per la raccolta di liquami/fanghi e materie usate;
- C. Piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o depurazione esistenti o proposti;
- D. Relazione tecnica degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
- E. Descrizione delle eventuali sostanze inquinanti che si intendono ridurre con appositi trattamenti delle acque reflue specificando i limiti ai quali si intendono allineare gli scarichi. Indicare se gli scarichi ricadono nei cicli produttivi di cui alla Tab. 3A Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99 e successive modificazioni;
- F. Certificato anagrafico della Camera di Commercio.

SEZIONE N° 2

Riservato per gli scarichi provenienti da insediamenti industriali con limiti in deroga

Indicare i valori dei parametri per i quali viene richiesta la deroga:

	limite	u.m.
	limite	u.m.
	limite	u.m.
	limite	u.m.

SEZIONE N° 3

Tipologia dell'attività

Dati di rilevamento dell'insediamento produttivo

1) Prelievo di acqua

Acquedotto pubblico si no m³/anno

Pozzi si no m³/anno

Totale annuo prelevato m³/anno

2) Punti di scarico e prelievo liquami

Presenza di pozzetti idonei al prelievo campioni si no

Gli scarichi civili e industriali confluiscono in un punto di scarico si no

Se non confluiscono in un unico punto indicare il numero e la relativa ubicazione:

.....
.....
.....

3) Volumi di scarico e classificazione

Volume annuo scarichi civili m³/anno

Volume annuo scarichi industriali m³/anno

Volume annuo scarichi totali m³/anno

Rispetto ai limiti di cui alla Tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99 gli scarichi risultano rientrare nei limiti:

Scarichi in acque superficiali Scarichi in fognatura

4) Elenco delle materie prime utilizzate:

.....
.....
.....
.....

5) Descrizioni principali cicli produttivi (con riferimento a quelli comportanti l'utilizzo di acqua):

.....

.....

.....

.....

6) Descrizione dei prodotti finiti:

.....

7) Utilizzo dell'acqua prelevata a scopo tecnologico:

- raffreddamento m³/anno
- produzione vapore m³/anno
- lavaggi simili m³/anno
- inglobamento nel prodotto finito m³/anno
- rabbocco bagni e simili m³/anno
- m³/anno
- m³/anno

8) Stoccaggio provvisorio di fanghi e liquami in azienda si no

Tipologia fanghi:

- da abbattimento chimico-fisico m³/anno
- melme di verniciatura o simili m³/anno
- da abbattimento biologico m³/anno

- m³/anno
- m³/anno

Tipologia liquami:

- concentrati galvanici m³/anno
- emulsioni bituminose m³/anno
- olii minerali esausti m³/anno
- m³/anno
- m³/anno

Conferimento a ditta specializzata ed autorizzata per lo smaltimento finale: si no

Denominazione della ditta incaricata:

.....

Vercelli,

IL RICHIEDENTE

.....

Note: (1) Titolare – Presidente – Responsabile – Amm. Delegato – Altro; (2) Ditta – Società –

Cooperativa – Abitazione – Impresa – Altro

SEZIONE N° 4 (riservata all'Ente Gestore)

Disposizioni date dall'Ente Gestore ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico

Realizzazione di impianti di pretrattamento liquami

Predisposizione campionario automatico per liquami

Predisposizione di doppio pozzetto d'ispezione

Installazione di misuratore di portata

Deroga al limite di concentrazione del parametro analitico: riduzione superamento

Denominazione	limite imposto	u.m.
---------------	----------------	------

.....
-------	-------	-------

.....
-------	-------	-------

Altro:

.....

.....

SEZIONE N° 5 (riservata al Comune)

Rilascio da parte del Comune di Vercelli dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

Il Comune, sentito il parere favorevole dell'Ente Gestore del servizio fognature, rilascia in data

L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura n°all'insediamento indicato nella SEZIONE

N° 1 del presente documento.

Tale autorizzazione ha la durata di quattro anni ed il rinnovo dovrà essere richiesto 12 mesi prima della scadenza.

Vercelli,

IL SINDACO

.....